



Bruxelles, 20 settembre 2022  
(OR. en)

12571/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0189(NLE)

---

---

SCH-EVAL 123  
ENFOPOL 466  
COMIX 433

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 settembre 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11956/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2021 dell'applicazione, da parte dell' <b>Italia</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>cooperazione di polizia</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2021 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 20 settembre 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2021 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia per quanto riguarda l'Italia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 730 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) A livello strategico, l'Italia ha istituito un sistema elaborato per garantire l'allineamento strategico e il coordinamento operativo tra le sue diverse autorità di contrasto. A livello operativo, l'Italia ha assegnato un funzionario di collegamento della Guardia costiera al suo punto di contatto unico per promuovere lo scambio internazionale di informazioni. Inoltre l'Italia condivide il maggior numero di indagini complesse con Europol e tramite tale agenzia, a beneficio delle indagini svolte in altri paesi. A un livello più vasto sul piano internazionale, l'Italia dispone di un'ampia rete di funzionari di collegamento e in Italia i funzionari di collegamento stranieri beneficiano di formazioni congiunte.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Italia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 2 e 4-8.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, l'Italia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni di miglioramento e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

l'Italia è invitata a

**Strategia di valutazione dei rischi, analisi dei rischi e prodotti analitici analoghi**

1. elaborare una strategia inclusiva di valutazione dei rischi che tenga conto delle minacce transfrontaliere e che integri le minacce individuate da tutte le autorità di contrasto, dal livello locale a quello nazionale;

## **Punto di contatto unico**

2. migliorare rapidamente il sistema di gestione dei casi aumentando l'automatizzazione dell'elaborazione delle informazioni (anche mediante l'integrazione dei canali Europol e Interpol) e introducendo un motore per la gestione del flusso di lavoro (che gestisca anche il flusso di lavoro dei documenti con firma elettronica in sostituzione dell'attuale prassi cartacea). Il sistema di gestione dei casi deve essere messo rapidamente a disposizione dei centri di cooperazione di polizia e doganale;
3. garantire una migliore integrazione dei diversi uffici internazionali, sulla base di orientamenti scritti in merito alla scelta del canale internazionale;

## **Gestione delle informazioni e banche dati**

4. garantire l'interconnettività riguardo ai riscontri positivi o negativi ("hit/no hit") tra le banche dati nazionali delle autorità di contrasto e tra le banche dati nazionali e quelle internazionali delle autorità di contrasto;
5. rivedere rapidamente le procedure nazionali per garantire un accesso legittimo al sistema di informazione visti (VIS), comprese le ricerche con dati biometrici, a fini di contrasto, in linea con la decisione 2008/633/GAI del Consiglio;
6. migliorare l'applicazione di ricerca nazionale (SDI) sui dispositivi desktop e mobili al fine di effettuare singole interrogazioni relative a oggetti (in particolare documenti di identità) e persone, garantendo nel contempo che i controlli nel sistema d'informazione Schengen e nelle banche dati Interpol siano obbligatori e che all'utente siano presentate chiaramente le azioni da intraprendere;
7. estendere rapidamente l'uso dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol a tutte le autorità competenti, a tutte le unità operative del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (punto di contatto unico) e ai centri di cooperazione di polizia e doganale, sfruttando appieno la capacità di tale strumento;

8. estendere l'accesso al sistema di informazione Europol alle unità investigative, provvedendo alla corrispondente formazione degli utenti finali, e migliorare il caricatore automatizzato di dati nel sistema di informazione Europol;
9. sfruttare appieno le possibilità offerte dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda l'accesso delle loro autorità competenti alla banca dati Eurodac a fini di contrasto;

### **Cooperazione operativa transfrontaliera**

10. garantire, in partenariato con i paesi vicini, l'interoperabilità degli strumenti transfrontalieri di radiotelecomunicazione conformemente all'articolo 44 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

### **Risorse umane e formazione**

11. fornire a tutto il personale competente una formazione continua obbligatoria e maggiormente approfondita sull'uso delle banche dati e degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia (come gli articoli 40 e 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio), adattata alle diverse mansioni. È opportuno dare la priorità ai membri del personale del punto di contatto unico nonché al corso di formazione congiunto tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie;
12. sensibilizzare in merito alla legislazione in materia di protezione degli informatori e al meccanismo di segnalazione dei reati;
13. sensibilizzare e fornire istruzioni sull'uso della piattaforma SISFOR come strumento di e-learning e includere moduli sulla cooperazione internazionale di polizia e sulle questioni Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*